

/2022

Tribunale Ordinario di Napoli

5 SEZIONE

PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA

ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto dall'art.3 comma 10 del D.Lgs. 10/10/2022 n.149

Il Giudice, dr. Stefania Cannavale

visto il decreto LEGISLATIVO n. del 2022; viste le modifiche apportate dalla legge 29 dicembre n. 149 (art. 1 co 380) che ha modificato l'art. 35 del d.lgs 149/22; che ha confermato l'applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. ai procedimenti pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

visto, in particolare l'art. 3, co. 10 del citato decreto che prevede “*l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice*”;

Premesso che, a seguito di apposito decreto, l'udienza del 17/12/2024 si è tenuta secondo le modalità di trattazione scritta;

Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti,

Provvedendo sulle istanze proposte dalle parti nelle note di trattazione scritta.

PREMESSO CHE:

Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., parte debitrice ha dedotto quanto segue:

con atto del 13/06/2016 gli opposenti stipulavano contratto di mutuo numero di Rep. racc. , a rogito del Notaio , con Banca S.p.A. per la somma di euro 174.000,00; il credito sotteso al su citato contratto veniva trasferito, mediante cessione in blocco ex art. 58 TUB, alla in data 01/06/2020; con atto di precetto ritualmente notificato, la **SERVICER** mandataria di **CESSIONARIA**, intimava agli opposenti, in virtù del detto titolo, il pagamento della somma di euro 194.758,16, oltre CPA, IVA ed interessi successivi al 16/3/2021; successivamente **SERVICER** procedeva ad espropriazione forzata mediante pignoramento immobiliare.

Dunque ha chiesto sospendersi la presente procedura esecutiva evidenziando la carenza di titolo esecutivo ed il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente.

Si osserva, in ordine al primo motivo di opposizione, che questione dibattuta oramai in giurisprudenza è l'idoneità del mutuo cd. “condizionato” a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. In realtà la problematica della valenza come titolo esecutivo di un tal tipo di mutuo riguarda non tanto il suo perfezionarsi con la disponibilità giuridica in favore del mutuatario delle somme di cui allo stipulato contratto di mutuo, quanto l'attuale esistenza di una obbligazione restitutoria in assenza di un atto integrativo che dimostri l'effettivo svincolo delle somme mutate.

Il contratto di mutuo quale titolo esecutivo sulla cui base è stata intrapresa la presente esecuzione «è, in realtà, un contratto di mutuo CONDIZIONATO in cui la disponibilità giuridica delle somme mutate viene subordinata al verificarsi di determinati eventi».

Dalla lettura del contratto notarile di mutuo, posto a base dell'intrapresa esecuzione, si evidenzia che viene espressamente attestata la consegna della somma mutuata e la contestuale "ampia e liberatoria quietanza" rilasciata dal mutuatario («*il mutuo viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione del presente contratto dalla "Banca" alla parte "Mutuatario", che dichiara di ricevere la somma di euro 174.000, costituente l'intero importo del mutuo, di cui danno ampia e finale quietanza*») (cfr. art. 1 contratto).

Successivamente le somme sono state costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante in forza di un atto di disposizione del mutuatario, che logicamente presuppone la disponibilità della somma.

Orbene, come insegnato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il contratto reale di mutuo si perfeziona con il conseguimento della disponibilità giuridica da parte del mutuatario, la quale deve ritenersi esistente – anche in ipotesi di mancata materiale traditio – con la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante. E', infatti, costantemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui, pure essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto non è necessaria la materiale e fisica *traditio* del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata al mutuatario da parte del mutuante la disponibilità giuridica. Si è quindi ritenuto che costituiscano equipollenti della *traditio* la creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l'uscita della somma dal patrimonio del primo e l'acquisizione della stessa al patrimonio del secondo, ovvero le specifiche pattuizioni inserite dalle parti nel contratto di mutuo, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata al fine di soddisfare un interesse del primo (Cass. 12.10.92, n. 11116; 15.7.94, n. 6686; 5.7.01, n. 9074; 28.8.04, n. 17211; 3.1.11, n. 14). In specie è stata ritenuta compatibile con questo paradigma il caso del deposito della somma su un libretto fruttifero di risparmio al portatore costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fideiussione da questi rilasciata a favore del mutuatario (Cass. sez. I, 15.7.1994, n. 6686).

I detti principi non sembrano contraddetti dalla previsione, immediatamente successiva e contenuta nello stesso rogito notarile, con la quale le parti hanno quindi convenuto di costituire in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante le somme erogate, con lo specifico accordo che il mutuante, in ipotesi di mancato adempimento delle condizioni preliminari, avrebbe potuto trattenere definitivamente il deposito. Indiscutibilmente, sotto il profilo logico, l'atto di disposizione, compiuto dal mutuatario con la costituzione della somma appena accreditatagli in deposito irregolare infruttifero in favore della stessa banca mutuante, presuppone necessariamente la conseguita disponibilità giuridica della somma. Così come l'accordo intervenuto tra le parti secondo il quale, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito suddetto per

l'estinzione del mutuo (art. 2 del contratto), appare anche esso logicamente coerente alla "effettività" dell'erogazione della somma da parte del mutuante, essendo diretto a fondare il diritto della banca a incamerare il deposito cauzionale ai fini della estinzione anticipata del mutuo, risoltosi per inadempimento degli obblighi preliminari.

E' stata anche operata dalla giurisprudenza di merito una ricostruzione del mutuo in termini di contratto a formazione successiva, che viene ad esistenza per effetto del susseguirsi, ad una prima fase integrata dal consenso dei contraenti, di una successiva fase, quella della consegna, avente carattere reale ed in grado di perfezionare l'accordo precedentemente raggiunto, secondo le modalità in esso preventivamente pattuite dalle parti stesse; in ogni caso, che una *traditio* meramente ed esclusivamente materiale non sia indispensabile, è confermato da quella giurisprudenza che ha avuto modo di rilevare come, affinché si perfezioni il contratto, ciò che risulta indispensabile è la creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in quanto esclusivamente attraverso tale creazione può ritenersi prodotto, dal punto di vista giuridico, l'effetto dell'uscita della somma concessa in mutuo dal patrimonio del mutuante, al fine del suo ingresso in quello del mutuatario; in conseguenza, per la medesima giurisprudenza, la disponibilità giuridica di detta somma viene ad esistenza, in favore del mutuatario, allorché il medesimo venga posto nelle condizioni di poterne disporre non solo senza la necessaria intermediazione della sua controparte contrattuale ma, eventualmente, anche contro il volere di quest'ultimo.

Dunque la natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata al mutuatario, in quanto il rispetto del requisito della *traditio* ben può ritenersi garantito, in determinati casi, allorché il risultato pratico concretamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale al mutuatario del bene mutuato, per cui tale contratto è da ritenersi validamente perfezionato con il conseguimento della giuridica disponibilità delle cose mutate da parte del mutuatario.

Da ultimo la S. C. con la sentenza del 27 agosto 2015, n. 17194 ha affermato che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

La Suprema Corte, investita della questione, ha richiamato la propria giurisprudenza, ritenendo che il conseguimento della disponibilità giuridica della somma da parte del soggetto mutuatario si deve ritenere che sussista nell'ipotesi in cui il mutuante crea un titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario, determinando l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della stessa in favore del patrimonio del mutuatario. La Suprema Corte ha inoltre richiamato la recente giurisprudenza enucleando alcune delle ipotesi in cui la realtà del contratto non viene meno poiché si verificano altre forme di trasferimento della disponibilità della somma ritenute equipollenti alla consegna materiale, quale

la consegna di un assegno circolare alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo come denaro contante rilasciando quietanza a saldo. La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che, al fine di poter valutare la realtà del contratto di mutuo e dunque l'idoneità ai fini dell'utilizzo dello stesso quale titolo esecutivo, sarà necessario un esame e una congiunta interpretazione dello stesso con gli altri atti accessori, che realizzano in modo concreto il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante.

Va in primis evidenziato che il creditore procedente quando intraprende l'esecuzione immobiliare si sono verificate le seguenti convergenti circostanze:

- le obbligazioni accessorie a garanzia delle quali era stato costituito il deposito infruttifero sono state adempiute dalla mutuataria, tanto che risultano eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali ed è stata iscritta ipoteca prima in grado in favore della Banca;
- la somma concessa a titolo di mutuo è stata erogata contestualmente al mutuo ed è stata costituita in deposito cauzionale subito dopo l'erogazione, come risulta dall'art. 1 del contratto di mutuo;
- tale somma è stata svincolata in favore dell'odierna opponente “..dopo che il mutuatario ha consegnato la documentazione richiesta (a prova degli adempimenti previsti)...”, in quanto qualora la somma non fosse stata corrisposta alla mutuataria, non sarebbe stata necessaria l'azione esecutiva per il recupero delle somme mutate, atteso che la Banca, avvalendosi della facoltà concordata nel contratto di mutuo, avrebbe potuto utilizzare il deposito cauzionale per l'estinzione del mutuo.

La *traditio* appare quindi integrata dalla circostanza, pacifica tra le parti, che l'erogazione delle somme sia stata contestuale all'atto di mutuo (ed il mutuatario ne ha rilasciato quietanza), ma le somme stesse sono rimaste temporaneamente "accantonate" presso l'Istituto di Credito a titolo di deposito cauzionale, in attesa dell'accertamento dell'avveramento delle condizioni poste alla base della conclusione del contratto.

In tale caso, infatti, il conferimento in deposito della somma da parte del mutuatario, avvenuto nella fattispecie in virtù dell'art. 2 del contratto, ne implica la sua, seppur temporanea, disponibilità giuridica e dunque il trasferimento; solo in tal modo, infatti, il mutuatario le ha potute conferire in "garanzia" - deposito cauzionale - all'Istituto di Credito che le ha detenute solo sulla base del nuovo e diverso titolo indicato, essendo comunque già fuoriuscite dal suo patrimonio.

E' intervenuta la terza sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 12007/2024 pubblicata in data 3 maggio 2024 la quale ha svolto una serie di ragionamenti e fornito alcune argomentazioni a supporto della inidoneità di tale tipo di mutuo a valere come titolo esecutivo in mancanza dell'atto integrativo che attesti l'avvenuto svincolo delle somme in favore della parte mutuataria.

La questione di diritto da risolvere non riguarda, come già supra accennato, semplicemente la sussistenza e la validità del contratto di mutuo, ma l'efficacia di titolo esecutivo dell'atto pubblico notarile posto dalla società procedente alla base dell'azione esecutiva minacciata con il precetto opposto, che conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo; secondo la Suprema Corte in tali casi il giudice non si deve limitare ad accertare il regolare perfezionamento, l'esistenza e la

validità del contratto di mutuo, ma verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall'atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussista o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall'art. 474 c.p.c., ovvero se l'eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non sia attuale, in quanto essa sorgerebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato concluso.

Ora, laddove dagli accordi contenuti in tale atto pubblico emerga che la somma mutuata, effettivamente ricevuta dalla società mutuataria, venga da quest'ultima nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa, è necessario verificare una serie di circostanze. La Suprema Corte sottolinea che il deposito bancario ha natura di deposito irregolare e, di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.), con obbligo di quest'ultimo di restituirla nella stessa specie monetaria: tale obbligo, nel caso in esame, viene indicato dalle parti come "svincolo" della somma depositata e risulta subordinato al verificarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo (sostanzialmente, il consolidarsi della garanzia ipotecaria, nonché le altre condizioni specificamente indicate). Dunque, lo "svincolo" della somma concessa in mutuo ma immediatamente depositata presso la banca mutuante e, quindi, rientrata nel patrimonio della stessa, richiede un successivo atto volontario di quest'ultima, che determini il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorga l'obbligazione di restituzione di essa a carico di quest'ultima. La somma mutuata dal complessivo contenuto delle pattuizioni negoziali, oltre ad essere giuridicamente tornata nel patrimonio della banca in virtù del suo deposito irregolare, non risulta più in alcun modo nella disponibilità della società mutuataria, ma esclusivamente nella disponibilità della stessa banca: fino al momento del suo svincolo (subordinato al verificarsi delle condizioni indicate nel contratto), infatti, di tale somma la mutuataria non può disporre, mentre ne può disporre esclusivamente la banca, sia in quanto depositaria in virtù di deposito irregolare, quindi comunque proprietaria del denaro, sia in quanto alla stessa banca è attribuito il diritto potestativo di disporre lo "svincolo" (cioè il trasferimento della proprietà) in favore della mutuataria stessa, in virtù di un proprio successivo atto di volontà non coercibile, a seguito di una autonoma valutazione in ordine all'avvenuto verificarsi o meno delle condizioni indicate nel contratto. Conclude la Corte che fino al momento dello svincolo, non solo sulla parte mutuataria non può ritenersi gravare alcuna obbligazione di restituzione della predetta somma, che si trova in realtà già nel patrimonio giuridico della banca, ma, addirittura, al contrario, è la banca che risulta obbligata (al verificarsi delle condizioni convenzionalmente previste) a trasferirla alla mutuataria. Pertanto vanno considerate tutte le ulteriori pattuizioni per stabilire ciò che ha rilievo ai fini dell'efficacia di titolo esecutivo dell'atto fatto valere come tale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e cioè se si possa considerare esistente o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della debitrice intimata. Laddove, come risulta evidente in base al contenuto della complessiva regolamentazione negoziale, emerga che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio della mutuataria, sia stata immediatamente ed integralmente (ri)trasferita alla mutuante mediante il suo deposito (irregolare) e sia pertanto tornata, dal punto di vista giuridico, nel patrimonio di

quest'ultima, si deve concludere che la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca era subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore (e ciò, quindi, non semplicemente valutando se si era perfezionato il contratto di mutuo, ma in base al più ampio e complesso rapporto negoziale emergente dall'atto pubblico stipulato dalle parti).

Se si accerta che, fino al momento dello "svincolo" della somma depositata, di questa possa disporre esclusivamente la banca, poiché la circostanza di fatto dell'avvenuto svincolo certamente non emerge direttamente dall'atto pubblico, ma richiede l'accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto, si deve escludere che il contratto notarile possa essere utilizzato come titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell'obbligazione azionata e si deve verificare se vi sia un atto integrativo che attesti l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore della società mutuataria, dotato anch'esso della necessaria forma richiesta dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Così riassunto il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel testo contrattuale dei mutui ipotecari azionati in via esecutiva, viene stipulata un'operazione complessa composta di due separati contratti: un mutuo ipotecario ed un contratto di deposito in garanzia. Entrambe queste operazioni risultano stipulate ed eseguite contestualmente nell'unitario atto pubblico.

Nondimeno, affinché gli atti pubblici in questione siano idonei a rappresentare un titolo esecutivo, è sufficiente che la sola operazione di mutuo sia efficace e quindi che il testo dia atto che la somma sia passata dal patrimonio della Banca a quello del mutuatario (ovvero che vi sia un atto di trasferimento della disponibilità giuridica equiparabile alla *traditio rei*). Quanto poi possa accadere successivamente a tale trasferimento (per quanto tale successione sia meramente logica e non temporale, giacché disposta nel medesimo testo contrattuale) è irrilevante nell'ottica dell'efficacia esecutiva del titolo, in particolare perché del tutto inadatta ad estinguere l'obbligazione di restituzione della somma mutuata. Sotto tale aspetto difatti non si condivide l'argomentazione della Suprema Corte. Invero, nessun contratto di deposito potrebbe essere concluso se non avendo la disponibilità giuridica della somma depositata e la sua stipula pertanto è ulteriore riprova dell'effettività della *traditio* del sottostante contratto di mutuo.

Anche se l'intera operazione è avvenuta, come consueto, in maniera totalmente dematerializzata, ciò nondimeno un'operazione di trasferimento vi è stata, in quanto la Banca ha sottratto dal proprio patrimonio la somma concessa a mutuo, trasferendola al correntista, seppur mantenendo sulla stessa somma un diritto di garanzia (sotto forma di deposito). Il mutuo resta pertanto sottoposto alla condizione risolutiva (e non sospensiva) dell'intavolazione dell'ipoteca: laddove questa non sia stata intavolata, la Banca potrebbe escutere la garanzia trattenendo il deposito e risolvere il contratto di mutuo ipotecario, estinguendo in quel caso solo l'obbligazione di restituzione. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte nel testo contrattuale vi sarebbe contestualmente una *traditio* valida ed immediatamente dopo l'estinzione dell'obbligazione di restituzione tramite il deposito; obbligazione di restituzione che poi sarebbe "risorta" con la successiva erogazione disposta senza la certificazione notarile. Tale operazione difatti creerebbe un assurdo giuridico: se l'obbligazione di restituzione della somma validamente mutuata si fosse

immediatamente estinta tramite il deposito a garanzia, la successiva operazione di erogazione sarebbe indebita perché in (astratto) adempimento di un'obbligazione ormai estinta, oppure comunque nulla perché priva di causa, essendo ormai esaurito il rapporto di mutuo. Il deposito della somma è in definitiva l'esecuzione di un diverso, per quanto collegato, negozio giuridico (una garanzia atipica), comunque inidoneo ad estinguere l'obbligazione restitutoria del mutuo, effetto che non può che avvenire, secondo quanto liberamente pattuito, tramite il piano rateale di rientro eseguito solo in parte. Si potrebbe verificare quanto statuito dalla Suprema Corte se si trattasse di un mutuo condizionato, sottoposto ad una condizione di tipo sospensivo, e quindi idonea a posticipare in un secondo momento (e con un secondo atto o fatto non coperto dall'accertamento notarile) la tradizione della somma;

In ordine poi al secondo motivo di opposizione, attinente alla carenza di legittimazione attiva del creditore, parte opponente sostiene che dal contenuto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non emergano elementi idonei a confermare senza margini di incertezza, che il credito litigioso sia attratto nella categoria dei crediti trasferiti.

Anche la predetta eccezione appare priva di fondamento.

Si evidenzia infatti che se il contratto di cessione in blocco dei crediti non è soggetto ad alcuna forma sacramentale o particolare al fine del suo perfezionamento e della sua validità, allora il cessionario, per dimostrare l'avvenuto passaggio della titolarità del credito, può ricorrere a qualunque mezzo di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria effettuata dalla società cedente; la società cessionaria ha depositato quale ulteriore prova della legittimazione del creditore procedente SPV S.r.l. la dichiarazione del cedente.

In ordine alla cessione in blocco di crediti, l'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici "ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti".

Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: "in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (c.f.r. Cass. N. 5997/2006)".

Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta

Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.

Nel caso di specie dell'avvenuta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione, ai sensi dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617).

Va al riguardo ricordato l'orientamento della Suprema Corte per cui "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr. Cassazione civile sez. III, - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).

La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuareli senza incertezze.

Nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica di parte opponente, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della Banca d'Italia conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente provata né suscettibile di convincente contestazione.

D'altra parte la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in GU individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella stessa definizione di "cessione in blocco" che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.

Nel caso di specie, deve osservarsi come la cessionaria abbia evidenziato che nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. 14/07/2020 n. 87, già depositata in atti, sono compiutamente indicate le caratteristiche dei crediti oggetto dell'operazione di cessione "in blocco"; inoltre ha allegato l'elenco dei crediti ceduti pubblicato sul sito di CESSIONARIAS.p.A.

recante l'evidenziazione in giallo del codice ndg. , corrispondente alla posizione azionata, come risulta dalla lettera con la quale il legale dei debitori aveva richiesto la rinegoziazione del debito.

Pertanto secondo l'apprezzamento di questo giudice, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.

ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta sospensione;

ritenuto che occorra assegnare termine per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c.;

ritenuto che occorra liquidare le spese relative alla presente fase di giudizio in applicazione del principio di soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione;

fissa alle parti il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c ridotti della metà;

condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 oltre c.p.a.,i.v.a. e rimborso spese generali.

Nell'ambito della procedura esecutiva dispone la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti costituite.

Napoli, 18/12/2024

Il Giudice

dr. Stefania Cannavale